

Causa C-543/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

31 agosto 2021

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Germania)

Data della decisione di rinvio:

29 luglio 2021

Ricorrente e ricorrente in cassazione:

Verband Sozialer Wettbewerb e. V.

Resistente e resistente in cassazione:

famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG

Oggetto del procedimento principale

Protezione dei consumatori, inclusione dell'importo della cauzione nel prezzo di vendita

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione; articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di prezzo di vendita di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE debba essere interpretata nel senso che essa deve includere l'importo della cauzione che il consumatore deve versare all'atto dell'acquisto di merci in bottiglie o vasetti a rendere.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 98/6/CE, gli Stati membri siano autorizzati a mantenere in vigore una misura di deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 4, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE, come quella di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV, ai sensi della quale, ove sia richiesta, oltre al corrispettivo di un prodotto, una garanzia rimborsabile, l'importo di tale garanzia deve essere indicato in aggiunta al prezzo del prodotto e non deve essere indicato un importo totale, o se ciò sia escluso dal principio di completa armonizzazione della direttiva 2005/29/CE.

Disposizioni dell'Unione europea invocate

Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU 1998, L 80, pag. 27)

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2005, L 149, pag. 22, rettificata in GU 2009, L 253, pag. 18)

Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (GU 2019, L 328, pag. 7)

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67)

Disposizioni nazionali invocate

Preisangabenverordnung (regolamento sull'indicazione dei prezzi; in prosieguo: il «PAngV»), articolo 1

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge sulla concorrenza sleale; in prosieguo l'«UWG»), articoli 3, 3a, 5a, 8

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il ricorrente è un'associazione che tutela l'interesse dei suoi membri al rispetto del diritto della concorrenza. La resistente vende prodotti alimentari. Un suo volantino pubblicizzava bevande in bottiglie a rendere e yogurt in vasetti a rendere.

L'importo della cauzione non era incluso nei prezzi dichiarati, ma era indicato con l'aggiunta «più ... € di cauzione». Il ricorrente considera ciò inammissibile a causa della mancata indicazione di un prezzo totale e intenta un'azione inibitoria nei confronti della resistente, chiedendo il rimborso di una somma forfettaria per le relative spese.

- 2 In accoglimento del ricorso, il Landgericht (Tribunale del Land, Germania) ha condannato la resistente.
- 3 Su impugnazione della resistente, il giudice d'appello ha modificato la sentenza del Landgericht (Tribunale del Land) e ha respinto il ricorso. Con il ricorso per cassazione («Revision»), dichiarato ammissibile dal giudice d'appello e di cui la resistente chiede il rigetto, il ricorrente chiede la conferma della sentenza del Landgericht (Tribunale del Land). L'accoglimento del ricorso per cassazione dipende dall'interpretazione dell'articolo 2, lettera a), e dell'articolo 10 della direttiva 98/6, nonché dalla portata della completa armonizzazione perseguita dalla direttiva 2005/29. Il giudice d'appello ha ritenuto il ricorso infondato: il ricorrente non avrebbe alcuna legittimazione a un'azione inibitoria ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, prima frase, dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 3a, dell'UWG, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, del PAngV. Sussisterebbero dubbi sull'opportunità di continuare a interpretare l'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, del PAngV nel senso di dover includere l'importo della cauzione nel prezzo totale da indicare consequenzialmente. In ogni caso, il ricorso non potrebbe essere accolto perché l'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV conterrebbe una deroga per il caso in cui sia richiesta una garanzia rimborsabile in aggiunta al corrispettivo per i beni o i servizi. Tale disposizione, pur violando certamente il diritto europeo e non essendo quindi più applicabile, sarebbe tuttavia attualmente in vigore. Una condanna della resistente, ancorché essa abbia osservato tale disposizione, sarebbe incompatibile con i principi dello Stato di diritto. Inoltre, non sussisterebbe neanche la legittimazione a un'azione inibitoria a causa di un'omissione ingannevole dell'indicazione del prezzo totale ai sensi dell'articolo 5a, paragrafi 2 e 3, punto 3, dell'UWG. La disposizione di cui all'articolo 5a, paragrafo 3, punto 3, dell'UWG non sarebbe applicabile a causa del primato delle disposizioni sull'indicazione del prezzo della direttiva 98/6. Anche se la disposizione fosse applicabile, il risultato non potrebbe cambiare rispetto a un'applicazione dell'articolo 3a dell'UWG, poiché la resistente avrebbe rispettato l'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV, per essa vincolante. A causa di tale disposizione, non sarebbe stato possibile invocare gli obblighi di informazione di cui alla direttiva 98/6 attraverso il riferimento contenuto nell'articolo 5a, paragrafo 4, dell'UWG.
- 4 La motivazione formulata dal giudice d'appello non può portare a respingere un'azione inibitoria fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, prima frase, e paragrafo 3, punto 2, e sugli articoli 3 e 3a dell'UWG, per una violazione dell'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, del PAngV.

Normativa ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell'Unione

- 5 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, del PAngV, chiunque offra, a titolo commerciale o professionale, o regolarmente ad altro titolo, beni o servizi a consumatori oppure, in qualità di venditore, pubblicizzi beni o servizi presso consumatori indicandone il prezzo, deve indicare il prezzo comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre voci di prezzo (prezzi totali). La disposizione è una regolamentazione del comportamento sul mercato ai sensi dell'articolo 3a dell'UWG (v. Bundesgerichtshof [Corte federale di giustizia; in prosieguo: il «BGH»], sentenza del 14 gennaio 2016 – I ZR [Prima Sezione Civile] 61/14, GRUR 2016, 516, punto 12). Nella misura in cui obbliga gli imprenditori a indicare i prezzi totali comprensivi di IVA al momento dello scambio di beni, essa trova il suo fondamento negli articoli 1 e 2, lettera a), 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva 98/6/CE (v. BGH, sentenza del 10 novembre 2016 – I ZR 29/15, GRUR 2017, 286 punto 10). Il fatto che la resistente abbia o meno violato l'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, del PAngV dipende quindi dall'interpretazione di tali disposizioni della direttiva, e in particolare dalla questione se occorra includere nel prezzo totale l'importo della cauzione da pagare per l'acquisto di merci in bottiglie o vasetti a rendere.
- 6 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 98/6, la pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1 della direttiva 98/6 – vale a dire dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori – deve indicare il prezzo di vendita se, come nel caso di specie, la pubblicità può essere considerata dal consumatore medio come un'offerta del commerciante di vendere tale prodotto alle condizioni menzionate in tale pubblicità (v. causa C-476/14, EU:C:2016:527, punti da 28 a 30). Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, per «prezzo di vendita» si intende il prezzo finale valido per una unità del prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta. In quanto prezzo finale, esso deve necessariamente comprendere gli elementi inevitabili e prevedibili del prezzo, che sono obbligatoriamente a carico del consumatore e che costituiscono la controprestazione pecuniaria per l'acquisto del prodotto interessato (causa C-476/14, EU:C:2016:527, punto 37). Se il prezzo di vendita di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6 debba comprendere anche l'importo della cauzione che i consumatori sono tenuti a versare all'atto di acquisto delle merci in bottiglie o vasetti a rendere non è chiaro da quanto precede ed è oggetto della prima questione pregiudiziale.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 7 Secondo un primo orientamento, condiviso dal Landgericht (Tribunale del Land), la cauzione fa parte del prezzo di vendita ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6. La garanzia rimborsabile di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV costituirebbe un elemento inevitabile e prevedibile del prezzo che sarebbe obbligatoriamente a carico del consumatore e quindi, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, farebbe parte del prezzo di vendita ai

sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6. Ciò non sarebbe contraddetto dal rimborso della cauzione con la restituzione del contenitore, soprattutto perché spesso gli acquirenti evitano i costi e i problemi legati alla restituzione.

- 8 Secondo un altro orientamento, l'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6 deve essere interpretato nel senso che la cauzione non fa parte del prezzo di vendita. Quali elementi del prezzo debbano essere imputati al prezzo totale sarebbe in linea di principio determinato dal punto di vista del mercato di riferimento, che da anni sarebbe abituato a un'indicazione della cauzione per i contenitori separata dal prezzo totale della merce. L'importo della cauzione non sarebbe nemmeno un elemento del prezzo da pagare in cambio della merce, ma una semplice garanzia nell'interesse del (ri)utilizzo dell'imballaggio che, inoltre, non costituirebbe nemmeno un onere economico (permanente) per i clienti. Il consumatore vorrebbe generalmente sapere il prezzo da pagare per il prodotto di per sé e non dover calcolare il prezzo «vero». Se l'importo della cauzione fosse incluso nel prezzo di vendita, questo rientrerebbe anche nell'indicazione del prezzo di base ai sensi dell'articolo 2 del PAngV – cioè l'indicazione del prezzo per unità di misura ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 98/6 – e renderebbe difficile confrontare i prezzi di base per bevande in diversi tipi di contenitori a rendere con cauzioni di diverso importo.
- 9 Il giudice del rinvio considera il primo orientamento più convincente. Esso corrisponde a quello già sostenuto dallo stesso giudice prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/6/CE riguardo all'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, del PAngV. Per l'interpretazione dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, non può avere importanza se i consumatori in Germania siano stati abituati per anni al fatto che la cauzione per i contenitori a rendere è indicata separatamente accanto al prezzo totale della merce ai sensi della disposizione dell'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV. La direttiva 98/6 deve essere interpretata in modo uniforme in tutta l'Unione europea. Secondo il giudice del rinvio, la cauzione è un elemento inevitabile e prevedibile del prezzo, obbligatoriamente a carico del consumatore, e fa parte della controprestazione pecuniaria per l'acquisto del prodotto interessato (v. sentenza C-476/14, EU:C:2016:527, punto 37). Quando il consumatore desidera acquistare una bevanda in una bottiglia a rendere, la bevanda e l'imballaggio gli vengono presentati come un'unica confezione nell'ambito di un'unica offerta per la quale il corrispettivo, costituito dal prezzo della bevanda più l'importo della cauzione, deve essere pagato alla cassa. Il consumatore può acquistare la bevanda offerta nell'imballaggio riutilizzabile solo insieme alla bottiglia. Di regola, però, vuole sapere – anche ai fini del confronto dei prezzi sia per quanto riguarda le offerte concorrenti sia per quanto riguarda i beni monouso – quanto gli costa l'acquisto in concreto, cioè in totale. Ciò vale anche per l'indicazione del prezzo di base, che può essere facilmente indicato sulla base del prezzo totale inclusivo della cauzione. Nel caso di un'eventuale necessaria conversione nell'unità di misura (articolo 2, paragrafo 3, del PAngV) occorre solo garantire che l'importo della cauzione rimanga uguale. A parere del giudice del rinvio, tuttavia, i requisiti di chiarezza e di veridicità dei prezzi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, prima frase, del PAngV, che si fonda sull'articolo 4,

paragrafo 1, prima frase, della direttiva 98/6 (v. anche il considerando 2 della direttiva 98/6), richiedono non solo l'indicazione del prezzo totale, ma anche la sua ripartizione per quanto riguarda gli elementi di prezzo corrispondenti al prezzo della merce e all'importo della cauzione.

- 10 Nel caso in cui l'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6 debba essere interpretato nel senso che l'importo della cauzione deve essere incluso nel prezzo di vendita, si pone la questione se, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 98/6, gli Stati membri siano autorizzati a conservare una misura di deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 4, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, come quella di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV, o se ciò sia escluso dal principio di completa armonizzazione della direttiva 2005/29/CE. Questo è l'oggetto della seconda questione pregiudiziale.
- 11 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV, se, oltre al corrispettivo di un bene o servizio, è richiesta una garanzia rimborsabile, l'importo della garanzia deve essere indicato in aggiunta al prezzo del bene o servizio e non deve essere formato un importo totale. Di conseguenza, in deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 4, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6 e con l'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, del PAngV, il prezzo di vendita non dovrebbe includere l'importo della cauzione dovuta per l'acquisto di merci in bottiglie e vasetti a rendere. Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 98/6, agli Stati membri non è impedito di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di informazione dei consumatori e confronto dei prezzi, fatti salvi gli obblighi imposti loro dal Trattato che istituisce la Comunità europea. La direttiva 98/6 mira quindi a un'armonizzazione minima.
- 12 La direttiva 2005/29 armonizza completamente le norme sulle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori a livello dell'Unione. Pertanto, come prevede espressamente l'articolo 4 della direttiva 2005/29, gli Stati membri non possono adottare misure più restrittive di quelle definite da detta direttiva, neppure al fine di assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori (sentenza C-261/07 e C-299/07, EU:C:2009:244, punto 52; sentenza C-540/08, EU:C:2010:660, punto 30; sentenza C-421/12, EU:C:2014:2064, punto 55). Tale principio di completa armonizzazione è stato modificato dalla clausola di riserva di cui alla prima frase dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29, nella versione in vigore fino al 6 gennaio 2020. Secondo tale clausola, per un periodo di sei anni a decorrere dal 12 giugno 2007 gli Stati membri potevano continuare ad applicare disposizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle previste dalla direttiva 2005/29 nel settore da essa armonizzato, in attuazione di direttive contenenti clausole minime di armonizzazione. La direttiva 2019/2161, entrata in vigore il 7 gennaio 2020, ha sostituito tale clausola di riserva, già scaduta il 12 giugno 2013, con una nuova clausola di riserva (v. articolo 3, punto 2, della direttiva 2019/2161). Ciò non cambia il principio di completa armonizzazione della direttiva 2005/29 anche nella sua versione modificata dalla direttiva 2019/2161. Misure nazionali più restrittive in attuazione di direttive minime di armonizzazione non possono essere

sanzionate dal diritto della concorrenza, a meno che non si applichi un'altra clausola di riserva (sostanziale).

- 13 L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, dispone che il settore armonizzato dalla stessa direttiva ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 5, prima frase, nella versione previgente, riguarda le pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all'articolo 5 di tale direttiva, poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto. L'articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29 definisce le pratiche commerciali come qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori. In linea di principio, ciò comprende anche l'indicazione del prezzo di vendita nella pubblicità (v. sentenza C-476/14, EU:C:2016:527, punto 43), inclusa un'(eventuale) cauzione.
- 14 È controverso se l'articolo 10 della direttiva 98/6 e la completa armonizzazione della direttiva 2005/29, tenuto conto dell'articolo 3, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2005/29 nella versione previgente, consentano di mantenere in vigore l'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV. Secondo un primo orientamento, l'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV rientra nell'ambito di applicazione armonizzato dalla direttiva 2005/29. Secondo tale orientamento, la disposizione potrebbe essere mantenuta solo conformemente alla prima frase dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29 nella versione previgente, vale a dire solo qualora si trattasse di una misura che, conformemente all'articolo 10 della direttiva 98/6, va oltre l'armonizzazione minima di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 98/6 e, inoltre, solo fino alla fine del periodo transitorio il 12 giugno 2013. Poiché tale data è superata, tale orientamento sostiene che l'articolo 3, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2005/29/CE nella versione previgente, e quindi la completa armonizzazione della direttiva 2005/29, precludono la misura di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV (KG, WRP 2018, 226, 229; [juris, punto 65]). Secondo un orientamento opposto, l'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/29 e l'articolo 3, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2005/29 nella versione previgente, non osta quindi al mantenimento dell'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV (OLG Köln, GRUR-RR 2020, 384, 385; [juris punto 40]). Il giudice del rinvio considera il primo orientamento più convincente. L'orientamento opposto parte dal presupposto che la misura dell'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV persegue anche obiettivi di politica ambientale che non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/29 (OLG Köln, GRUR-RR 2020, 384, 385; [juris, punto 40]) – considerazione che il giudice del rinvio non condivide.
- 15 La disposizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV è stata introdotta nel 1997 in risposta alla decisione del giudice del rinvio nella causa «Flaschenpfand I» [Cauzione per vuoto a rendere I] (BGH, GRUR 1994, 222). Il legislatore ha ritenuto che l'obbligo di indicare il prezzo finale come la somma del prezzo della bevanda e dell'importo della cauzione avrebbe svantaggiato visivamente i

Commented [FL1]: In realtà sarebbe il punto 44

contenitori riutilizzabili rispetto a quelli monouso, a prima vista più economici. Ai sensi della nuova normativa, il consumatore potrebbe facilmente confrontare il prezzo relativo al contenuto. Ciò sarebbe anche in linea con gli sforzi di politica ambientale per diffondere i contenitori riutilizzabili.

- 16 La direttiva 2005/29 non esclude esplicitamente dal suo ambito di applicazione le disposizioni sulla protezione dell'ambiente. Ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 3, essa si limita a non pregiudicare l'applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti.
- 17 Secondo il giudice del rinvio, l'orientamento contrario non può invocare efficacemente l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/29. Posto che, ai sensi di tale norma, una disposizione non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/29 per il solo fatto di ispirarsi – oltre che ad aspetti relativi alla trasparenza, alla chiarezza e alla comparabilità dei prezzi di vendita – ad aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti, l'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV non rientrerebbe in tale fattispecie. L'aspetto della protezione dell'ambiente, perseguito con la promozione di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, non riguarda aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti. Al riguardo, il considerando 9, terza frase, della direttiva 2005/29 si riferisce, a titolo di esempio, ad alcol, tabacchi o prodotti farmaceutici. Di conseguenza, la disposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/29 riguarda rischi diretti per la salute, derivanti dai prodotti. Tali rischi non sono evidenti nel caso dei prodotti a rendere. Secondo l'orientamento opposto, l'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/29/CE anche perché, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, di quest'ultima, la stessa direttiva 98/6/CE sarebbe già esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2005/29. Il giudice del rinvio non considera tale aspetto rilevante.
- 18 L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 prevede che, in caso di contrasto tra le disposizioni di tale direttiva e altre norme dell'Unione che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgano queste ultime e si applichino a tali aspetti specifici. Secondo l'orientamento contrario, tale disposizione ha lo scopo di dare la precedenza alle disposizioni della direttiva 98/6 in materia di indicazione dei prezzi delle merci. L'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29 nella versione previgente, non sarebbe (stato) rilevante, in quanto essa si limiterebbe al «settore da essa armonizzato», che resterebbe impregiudicato laddove si applichi la norma di conflitto di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29. Nel settore dell'indicazione dei prezzi delle merci, disposizioni più favorevoli degli Stati membri in materia di informazione dei consumatori e confronto dei prezzi, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 98/6, erano quindi ancora ammissibili. Tale primato, almeno in linea di principio, sarebbe confermato nella direttiva 2005/29 dal fatto che solo l'indicazione del prezzo per unità di misura ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/6 sarebbe menzionata nell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2005/29, in combinato disposto con l'allegato II della stessa, come un rilevante obbligo di informazione previsto dal diritto dell'Unione. Al contrario, ne conseguirebbe che

l'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE non può essere applicato a tutti gli altri obblighi relativi all'indicazione dei prezzi delle merci. Tale tesi non può essere condivisa.

- 19 L'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29 nella versione previgente, non è stato limitato dall'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29. Un contrasto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 assume rilievo solo se la norma (di conflitto) rientra nel settore armonizzato dalla direttiva 2005/29 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2005/29 nella versione previgente. Le due disposizioni stanno piuttosto fianco a fianco e regolano settori diversi: l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 disciplina il rapporto tra disposizioni di diritto dell'Unione (v. sentenza C-54/17 e C-55/17, EU:C:2018:710, punto 59); l'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29 nella versione previgente, disciplina il rapporto tra il diritto dell'Unione e il diritto nazionale. Di conseguenza, anche qualora l'articolo 10 della direttiva 98/6 fosse una disposizione che prevale sulle disposizioni della direttiva 2005/29 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, di quest'ultima, si applicherebbe la norma secondo cui le disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 10 della direttiva 98/6, che sono più dettagliate o vincolanti delle disposizioni della direttiva 2005/29, possono essere applicate solo fino al 12 giugno 2013, ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 5, prima frase, nella versione previgente. Indipendentemente da ciò, sussistono dubbi sul fatto che l'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV sia una disposizione più favorevole in materia di informazione dei consumatori e confronto dei prezzi, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 98/6. Secondo il giudice del rinvio, così non è. Al contrario, si tratta di una disposizione che rende più gravosa l'informazione dei consumatori e il confronto dei prezzi, perché richiede loro di calcolare da soli il prezzo effettivo da pagare.

Necessità della decisione della Corte di giustizia

- 20 Le questioni pregiudiziali sono rilevanti ai fini della decisione. Se l'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6 andasse interpretato nel senso che l'importo della cauzione deve essere incluso nel prezzo di vendita e la misura dell'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV che vi deroga fosse inammissibile alla luce dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, prima frase, della direttiva 2005/29 nella versione previgente, in combinato disposto con l'articolo 10 della direttiva 98/6, l'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV non escluderebbe l'ipotesi di una violazione dell'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, del PAngV. Tuttavia, il giudice d'appello ha ritenuto correttamente che l'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV non potesse essere interpretato in conformità con la direttiva nel senso di consentire l'obbligo di indicare un prezzo totale inclusivo dell'importo della cauzione. I giudici nazionali devono interpretare il diritto nazionale, con l'ausilio di metodi di interpretazione riconosciuti, per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima (v. articolo 288, terzo comma, del TFUE). Tale obbligo di interpretazione conforme riguarda tutte le disposizioni del diritto nazionale, sia anteriori che posteriori alla direttiva

di cui trattasi (v. sentenza C-760/18, EU:C:2021:113, punti 65 e 68). Tuttavia, l'obbligo per i giudici nazionali di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e d'irretroattività, e non può servire a fondare un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale (v. causa C-760/18, EU:C:2021:113, punto 67).

- 21 Secondo tali principi, un'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV conforme alla direttiva non sarebbe possibile. Secondo la sua formulazione, economia generale, scopo e genesi, la disposizione afferma chiaramente e specificatamente che, in deroga all'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, del PAngV, non deve essere formato un importo totale che includa una cauzione. Non è necessario stabilire se la disposizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV non sia applicabile nel caso di specie, come ha ritenuto il giudice d'appello. Non è nemmeno necessario stabilire se – come parimenti ipotizzato dal giudice d'appello – una disposizione inapplicabile in quanto non conforme al diritto dell'Unione rimanga comunque valida e se l'inserzionista possa avvalersene. La disposizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del PAngV violerebbe l'articolo 5a, paragrafi 2 e 4, dell'UWG e sarebbe nulla nella parte in cui stabilisce che non vi è un obbligo di indicare un importo totale formato dal prezzo di un prodotto (il prezzo della merce) e dall'importo di una garanzia rimborsabile (l'importo della cauzione).
- 22 Ai sensi dell'articolo 5a, paragrafo 2, prima frase, dell'UWG, agisce slealmente chiunque, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ometta nei confronti del consumatore informazioni rilevanti di cui questi ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale (punto 1) e la cui omissione è idonea a indurre il consumatore a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso (punto 2). Ai sensi dell'articolo 5a, paragrafo 2, seconda frase, dell'UWG, per omissione si intende anche il trattenere informazioni rilevanti (punto 1), fornire informazioni rilevanti in modo poco chiaro, incomprensibile o ambiguo (punto 2) e non fornire informazioni rilevanti in modo tempestivo (punto 3). Ai sensi dell'articolo 5a, paragrafo 4, dell'UWG, sono considerate rilevanti ai sensi del paragrafo 2 anche le informazioni che non possono essere omesse nei confronti del consumatore in base alle norme del diritto dell'Unione o alle norme giuridiche di attuazione di direttive dell'Unione in materia di comunicazioni commerciali ivi compresi la pubblicità e il marketing.
- 23 Anche nella misura in cui l'articolo 5a, paragrafo 4, dell'UWG non fa riferimento alle disposizioni di diritto dell'Unione, ma alle disposizioni giuridiche emanate per la loro attuazione, esso recepisce comunque l'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2005/29. Ai sensi di tale disposizione, gli obblighi di informazione previsti dal diritto dell'Unione sono vincolanti. Una trasposizione insufficiente di una disposizione di una direttiva ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2005/29 nell'ordinamento tedesco non osta quindi all'applicazione

dell'articolo 5a, paragrafo 4, dell'UWG (v. BGH, GRUR 2018, 438, punto 28). In tale contesto, contrariamente all'opinione del giudice d'appello, non fa differenza se la disposizione nazionale di attuazione sia deliberatamente incompleta (v. BGH, GRUR 2018, 438 punto 20) o – come eventualmente nel caso di specie – preveda espressamente una misura di deroga a una direttiva. In entrambi i casi, la disposizione nazionale di attuazione si discosta così chiaramente dalla direttiva che non è possibile un'interpretazione conforme alla direttiva. Ciò non fa alcuna differenza per quanto riguarda il contrasto con la disposizione di cui all'articolo 5a, paragrafo 4, dell'UWG di considerare rilevanti gli obblighi di informazione previsti da direttive.

- 24 A parere del giudice del rinvio, gli obblighi di informazione previsti dall'articolo 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 98/6 costituiscono tali rilevanti obblighi di informazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2005/29 e quindi anche ai sensi dell'articolo 5a, paragrafo 4, dell'UWG. Secondo il giudice del rinvio, rilevanti obblighi di informazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2005/29, e quindi anche ai sensi dell'articolo 5a, paragrafo 4, dell'UWG, possono essere desunti non solo dall'articolo 3, paragrafo 4, ma in particolare anche dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/6. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2005/29 (articolo 5a, paragrafo 4, dell'UWG), sono considerati rilevanti gli obblighi di informazione previsti dal diritto dell'Unione e connessi alle comunicazioni commerciali ivi compresi la pubblicità o il marketing, di cui l'allegato II fornisce un elenco non completo. È vero che l'elenco dell'allegato II menziona solo l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura in qualsiasi pubblicità che indichi il prezzo di vendita dei prodotti (articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/6/CE e articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, del PAngV) e non l'obbligo – qui in discussione – di indicare il prezzo di vendita nell'offerta di prodotti (articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/6/CE e articolo 2, paragrafo 1, prima frase, del PAngV). Tuttavia, anche quest'ultimo obbligo è un obbligo di informazione previsto dal diritto dell'Unione e connesso alle comunicazioni commerciali. Poiché l'elenco dell'allegato II non è esaustivo, il fatto che tale obbligo non sia espressamente menzionato in tale elenco non impedisce di classificarlo come rilevante (v. BGH, sentenza del 28 marzo 2019 – I ZR 85/18, GRUR 2019, 641, punto 32).
- 25 Il divieto di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 5, in combinato disposto con l'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2005/29 (articolo 5a, paragrafo 4, dell'UWG), di omettere il prezzo di vendita di un prodotto non viene sostituito dall'obbligo previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/6 (articolo 2, paragrafo 1, prima frase, del PAngV) di indicare il prezzo di vendita di un prodotto, poiché non vi è alcun conflitto a tale riguardo. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha infatti dichiarato che l'aspetto relativo al prezzo di vendita menzionato in una pubblicità come quella di cui trattasi nel procedimento principale è disciplinato dalla direttiva 98/6 e ad esso non si applica la direttiva 2005/29 ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 4 (v. sentenza C-476/14, EU:C:2016:527, punti 44 e seguenti). Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che tali considerazioni si riferiscano solo al conflitto – che era in discussione in quel procedimento –

dell'articolo 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 98/6 con l'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29 e che l'applicabilità della direttiva 2005/29 non sia esclusa se non vi è contrasto con una disposizione della direttiva 98/6. L'esistenza di un contrasto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE deve essere esaminata in relazione a disposizioni specifiche (v. sentenza C-632/16, EU:C:2018:599, punti da 32 a 41; sentenza C-363/19, EU:C:2020:693, punti da 55 a 62).

- 26 Nella misura in cui la direttiva 2005/29 integra, attraverso il suo articolo 7, paragrafo 5, le disposizioni della direttiva 98/6, non vi è alcun caso di conflitto. Piuttosto, le direttive si completano a vicenda sotto tale profilo (sul corrispondente rapporto tra la direttiva 2005/29 e la direttiva 2001/83, v. sentenza C-544/13 e C-545/13, EU:C:2015:481, punto 78). Ciò deriva anche dal fatto che il riferimento nell'articolo 7, paragrafi 1 e 5, in combinato disposto con l'elenco dell'allegato II della direttiva 2005/29, all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/6 non avrebbe alcuna portata applicativa se la direttiva 2005/29 non fosse applicabile fin dall'inizio per gli aspetti disciplinati dall'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/6. Nulla di contrario risulta dalla decisione del giudice del rinvio nella causa «Hörgeräteausstellung» [esposizione di apparecchi acustici] (sentenza del 10 novembre 2016 – I ZR 29/15). In tale decisione, il giudice del rinvio ha considerato infondata l'azione inibitoria intentata, sia sotto il profilo di una violazione dell'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, caso 1, del PAngV e dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/6 (BGH, GRUR 2017, 286, punti da 7 a 12), sia sotto il profilo dell'omissione di un'informazione rilevante ai sensi dell'articolo 5a, paragrafo 2, dell'UWG e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/29 (BGH, GRUR 2017, 286, punto 15). Tale ultimo aspetto è stato motivato, con riferimento alla sentenza C-476/14 (EU:C:2016:527, punti 44 e seguenti), affermando che la direttiva 98/6 prevale sulla direttiva 2005/29 ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 4. Di conseguenza, un'azione inibitoria per violazione della disposizione dell'articolo 5a, paragrafo 4, dell'UWG, di attuazione dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29, era preclusa dal primato delle disposizioni della direttiva 98/6. Poiché le disposizioni della direttiva 98/6 non sono state violate, anche un'azione inibitoria per violazione della disposizione di cui all'articolo 5a, paragrafo 4, dell'UWG, di attuazione dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2005/29, era fuori questione.